

COMUNE DI RECANATI

STATUTO

Approvato con delibera consiliare n . 52 del 29/11/2004

Modificato con delibera consiliare n. 56 del 14/12/2004

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Il Comune)

1. Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di quartieri e frazioni e adottando appositi regolamenti di funzionamento.

Art. 2 (Il territorio, la sede, lo stemma)

1. Il territorio del Comune è costituito da:
 - a) Rioni: Castelnuovo, Centro, Mercato, Montemorello;
 - b) Quartieri: Fonti S.Lorenzo, Le Grazie, Villa Teresa;
 - c) Frazioni: Montefiore, Villa Musone, Sambucheto;
 - d) Contrade: Addolorata, Bagnolo, Castelnuovo, Chiarino, Duomo, Mattonata, Ricciola, Saletta, S.Agostino, S.Croce, S.Francesco, S.Pietro, Valdice, Vallememoria.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata nel Civico Palazzo ubicato in Piazza G. Leopardi n.26. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Lo stemma del Comune, su fondo bianco e dorato, presenta: al centro un leone d'oro rampante, in campo rosso e giallo, con spada brandita nella zampa anteriore destra e corona sollevata sulla testa; ai due lati fregi dorati; nella parte superiore una corona decorata in rosso e giallo; nella parte inferiore la scritta in nero su fondo oro "Justissima Civitas Recineti".

Il gonfalone del Comune, di colore bianco, presenta la forma di drappo quadrangolare terminante in basso con due punte, bordato da guarnizioni e frange dorate; nella parte superiore reca la scritta "Città", nella parte inferiore "di Recanati", al centro è riprodotto lo stemma comunale. Il drappo è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta completata in punta da una freccia.

Art. 3 (I beni comunali)

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali, dei quali dovrà essere redatto l'inventario da aggiornare periodicamente.

Art. 4 (I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione)

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione Repubblicana e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. In questo spirito rifiuta nettamente ogni forma di totalitarismo di qualsiasi provenienza ideologica.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Il Comune ha fra i suoi scopi prioritari la promozione di un alto livello qualitativo della vita sociale e civile della comunità cittadina, il rispetto degli ideali di pace, di solidarietà e di integrazione tra le persone, i gruppi sociali e i popoli, mirando alla realizzazione effettiva delle pari opportunità fra uomo e donna e alla difesa delle categorie più deboli.

4. Il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

5. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della famiglia, della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle libere associazioni dei cittadini.

6. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

CAPO II FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 5 (Le funzioni del Comune)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e della gestione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono i tributi e le tariffe sui servizi ad esso attribuiti, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 6 (Tutela della salute)

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute.

2. Adotta a tal fine anche strumenti di vigilanza per la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, delle abitazioni, dei locali adibiti a pubblici esercizi, nonché per la tutela della maternità e prima infanzia e della condizione dell'anziano.

3. Predisporre appositi piani per l'educazione sanitaria che prevedono di utilizzare anche le strutture farmaceutiche comunali.

Art. 7 (Servizi sociali)

1. Il Comune promuove interventi sociali in attuazione di programmi finalizzati alla prevenzione della emarginazione e alla tutela dei soggetti deboli.

2. Elabora piani di informazione al fine di attuare, attraverso gli istituti dell'adozione e dell'affidamento preadottivo, una collaborazione tra istituzioni e famiglie, per il recupero dei casi di inserimento difficile dei minori.

3. Predisporre programmi di prevenzione della diffusione delle tossicodipendenze e coordina gli interventi sulla base della integrazione degli aspetti sociali e sanitari, in collaborazione con le strutture preposte dall'accoglienza, orientamento e riabilitazione dei tossicodipendenti; elabora, inoltre, appositi programmi informativi allo scopo di prevenire la diffusione dell'alcolismo.

4. Promuove e sostiene il volontariato in attuazione delle leggi vigenti.

5. Istituisce nell'ambito del settore dei servizi sociali un apposito servizio di segreteria al fine di coordinare i vari interventi di carattere sociale, sanitari, educativi e di tempo libero, operanti nel territorio comunale, nonché per curare i vari rapporti con gli utenti.

Art. 8 (I servizi pubblici locali)

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 9 (I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco -ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale preposto.

Art. 10 (La programmazione)

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Nell'ambito della propria politica di programmazione, il Comune promuove ed attua una gestione oculata del territorio e di tutte le sue componenti, nel quadro di uno sviluppo urbanistico e infrastrutturale coerente e compatibile con la salvaguardia delle principali risorse biologiche ed ambientali presenti all'interno del territorio stesso.

3. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini e di ogni realtà associativa.

4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11 (La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art. 12 (Titolari dei diritti di partecipazione)

1. Tutti i residenti o domiciliati, oltre il sedicesimo anno di età, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 13
(La valorizzazione delle associazioni)

1. La valorizzazione delle libere forme associative avviene mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico, culturale, sportivo e religioso della comunità nei limiti delle reali disponibilità finanziarie e patrimoniali secondo criteri di equità, individuati in sede di programmazione.

2. Le libere associazioni - per essere riconosciute ed inserite nell'apposito Albo e per poter fruire del sostegno del Comune -debbono farne richiesta nei modi e nei termini previsti dal regolamento comunale approvato ai sensi di legge.

3. La competente Commissione del Consiglio valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento per l'erogazione del sostegno che l'amministrazione disporrà con delibera della Giunta stessa.

Art. 14
(La partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

1. Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione dei servizi sociali può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale, previa convenzione con il Comune.

Art. 15
(Gli organismi di partecipazione)

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle associazioni culturali, sportive, sociali, ambientaliste, religiose e di volontariato.

3. Le consulte e gli altri organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione sottoporrà loro, almeno una volta l'anno.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 16
(Le situazioni giuridiche soggettive)

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il contenuto delle decisioni adottande.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali e in materia di ambiente.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, presentando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

Art. 17
(Le istanze, le proposte e le petizioni)

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e riguardare argomenti che siano di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate e protocollate.

4. Alle istanze, proposte e petizioni è data comunque una prima risposta scritta, eventualmente orale, a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Le risposte scritte e motivate sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione.

7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 18
(Il referendum consultivo)

1. Viene istituito il referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie ed elettorali. Sono altresì esclusi dal referendum tutti quegli atti amministrativi che abbiano prodotto effetti giuridici verso terzi.

2. Si fa luogo al referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno il 10% dei cittadini aventi diritto di voto, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Tutte le modalità per promuovere ed espletare il referendum saranno disciplinate da apposito regolamento.

4. L'esito del referendum è dichiarato probante, e quindi accolto, se almeno il 50% dei cittadini elettori aventi diritto si reca alle urne. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti ottenuti dalla risposta affermativa non siano inferiori al 50% + 1 del totale dei voti validi; altrimenti è dichiarato respinto.

5. IL risultato del referendum non é vincolante.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento consequenziale avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

7. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, deve motivare la propria diversa decisione.

CAPO IV FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 19 (Il diritto d'informazione e di accesso)

1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Il Comune svolge una funzione di divulgazione delle decisioni assunte e in generale della produzione normativa fornendo informazioni di dettaglio e guide ragionate all'uso delle strutture e dei servizi comunali. Il Comune a tal fine utilizza gli strumenti dei media e può organizzare proprie strutture per l'informazione e per la partecipazione.

3. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti per il rilascio della documentazione richiesta.

4. Il Comune garantisce, mediante il regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

5. L'attività del Comune, nel rispetto delle leggi vigenti viene uniformato ai seguenti principi:

-semplificazione della modulistica e riduzione della documentazione mediante l'istituto dell'autocertificazione;

-la facilitazione del diritto di accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici, istituendo sportelli polivalenti anche con strutture adeguate.

6. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

7. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 20

(Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali)

1. Il Consiglio Comunale, nella persona del Sindaco, prima di una decisione su materie di rilevante interesse per i lavoratori e l'economia locale, specialmente per quanto riguarda la relativa programmazione, consulta, su richiesta, le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché le associazioni economiche di categoria. Della effettuata consultazione deve essere riportata menzione nei conseguenti provvedimenti. La consultazione deve essere effettuata nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 21

(Il difensore civico)

1. Per l'istituzione del difensore civico il Comune può stipulare convenzioni con altri enti al fine di realizzare un servizio associato con un unico difensore civico intercomunale o provinciale.

CAPO V

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 22

(Gli organi del Comune)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresenta la Comunità locale e promuove iniziative nell'interesse della stessa.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. E' capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 23 (Il Consiglio comunale)

1. Il Consiglio Comunale della Città di Recanati è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri come previsto per legge.

2. Le modalità di elezione, la durata in carica e la posizione giuridica dei Consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.

3. E' istituita la figura del "Rappresentante degli immigrati". Sono considerati "immigrati" ai fini del presente articolo i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno che non sono in possesso della cittadinanza italiana e che risiedono nel Comune di Recanati da almeno sei mesi. Il Consiglio definisce con Regolamento le modalità di elezione. Il Rappresentante degli immigrati partecipa alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni senza diritto di voto e con facoltà di intervento e di interrogazione sulle materie attinenti all'immigrazione e alle condizioni degli immigrati nel territorio comunale. Il mandato del Rappresentante degli immigrati termina con il mandato del Consiglio Comunale.

Art. 24 (Convocazione e presidenza del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi nel termine di giorni 10 dalla convocazione.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta il Presidente è eletto nella stessa seduta con la maggioranza assoluta dei componenti. Fino a quando non viene eletto il Presidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano, individuato nel Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

3. In caso di assenza o di rifiuto del Consigliere anziano ad assumere la presidenza , questa è conferita al Consigliere che nella apposita graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

4. Appartiene inoltre al Consigliere anziano di convocare le sedute consiliari successive alla prima.

5. La riunione avrà luogo entro un termine massimo di giorni 20 quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 25
(Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le altre funzioni attribuite dalla legge.

2. Nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida dei Consiglieri eletti, il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo, previa comunicazione del Sindaco della relativa proposta unitamente alla composizione della Giunta.

3. Nella seduta successiva il Consiglio comunale dovrà provvedere alla definizione degli indirizzi riguardanti la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi della lett. n) dell'art. 32 della legge n.142/90.

4. Le persone da nominare e da designare ai sensi della richiamata lettera n) dell'art. 32 della legge n. 142/90, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Il regolamento disciplina le modalità per l'esercizio delle attribuzioni, comprese quelle di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, nonché l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Art. 26
(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, con funzioni istruttoria, referente e redigente dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale può inoltre istituire al proprio interno una Commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia. La presidenza di tale Commissione è attribuita ad un Consigliere comunale di minoranza.

3. Il Consiglio comunale può altresì istituire nel suo seno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali per svolgere indagini sull'attività dell'Amministrazione.

4. La composizione, il numero, le competenze e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 27
(Doveri dei Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, distanti tra loro almeno sei giorni liberi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 28 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Ciascun gruppo consiliare è composto da almeno tre consiglieri.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è ammessa la costituzione in gruppo anche di un solo Consigliere, quando risulti l'unico eletto di una lista, o appartenga a formazioni politiche rappresentate in Parlamento.

Art. 29 (Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Presidenti dei gruppi e dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede.

2. Il regolamento ne disciplina le competenze e le modalità di funzionamento.

Art. 30 (Composizione della Giunta)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero non superiore a sette Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio comunale.

2. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

3. Il Consigliere comunale, ove assuma la carica di Assessore, perde la carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Gli Assessori debbono essere scelti dal Sindaco tra cittadini aventi i requisiti previsti dalla legge.

5. Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla revoca.

6. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco. Esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.

Art. 31 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso provvedimenti collegiali.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti di specifica competenza.

3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

4. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 32 (Adunanze e deliberazioni della Giunta)

1. La Giunta adotta un proprio regolamento interno per l'esercizio della propria attività.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa determinazione.

Art. 33 (Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco nominato ai sensi delle vigenti disposizioni è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale secondo la formula di rito.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

6. Sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi del 3° e 4° comma del precedente art.25, il Sindaco provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti.

Art. 34 **(Poteri del Sindaco relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi)**

Appartiene al Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, provvedere:

a) alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dei Dirigenti, in conformità delle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego;

b) alla nomina dei Dirigenti per posti resisi vacanti o di responsabili di servizi altamente specializzati mediante contratto di diritto pubblico o eccezionalmente anche di diritto privato e per una durata di anni tre rinnovabili una sola volta;

c) al conferimento di incarichi a favore di Dirigenti, già alle dipendenze dell'Ente, per la direzione in via temporanea di settori sprovvisti del relativo Dirigente, nonché per il coordinamento di aree funzionali, con attribuzione di un compenso non superiore al 60% dell'indennità di funzione tabellare. Tali incarichi potranno avere la durata pari al mandato elettorale del Sindaco e possono essere rinnovabili una sola volta.

d) al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati e mediante apposita convenzione, secondo le modalità e con i requisiti stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 35 **(Il Vice Sindaco)**

Il Vice Sindaco, nominato ai sensi del precedente articolo 30, esercita le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 36
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 37
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Sono disciplinati dal regolamento, nel rispetto della normativa generale e dei contratti di lavoro:

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) l'organico del personale e le relative dotazioni.

2. Agli uffici comunali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

4. Garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, con particolare riguardo alla informazione e con le modalità previste dal vigente quadro di riferimento normativo.

Art. 38
(Il Segretario comunale)

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, attua i provvedimenti, è responsabile dei relativi verbali e provvede ai relativi atti successivi.

2. Dirime i conflitti di competenza tra i settori ed ha responsabilità di intervento nei casi di inerzia, inefficienza o inefficacia della gestione amministrativa affidata agli uffici.

3. Esamina, avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti, i problemi organizzativi e formula al Sindaco soluzioni e proposte.

4. Assiste alle riunioni del Consiglio e della Giunta con il compito di sovrintendere alla stesura del processo verbale e di rendere il parere tecnico-giuridico anche sugli emendamenti e sui quesiti posti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri.

5. Coordina la conferenza dei Dirigenti cui sono fra l'altro affidati compiti di razionalizzazione dell'attività dell'ente e di verifica periodica delle effettive realizzazioni.

Art. 39 (Il Vice Segretario)

1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 40 (I Dirigenti)

1. I Dirigenti sono assegnati agli uffici secondo le disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento.

2. Sono responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, dei risultati delle strutture che dirigono.

3. Agiscono, nella organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, in piena autonomia e programmano l'attività della struttura coinvolgendo tutti gli operatori.

4. Spetta, inoltre, ai Dirigenti:

a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni od appalti di opere pubbliche;

b) stipulare i relativi contratti, ferma restando la funzione rogante attribuita al Segretario Generale;

c) presiedere le commissioni di concorso;

d) esprimere parere sulle proposte di deliberazione;

e) gestire gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura cui sono preposti, in conformità dell'ordinamento contabile;

f) liquidare le spese dipendenti da lavori, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni, formalmente assunti, derivanti da contratti o da atti deliberativi;

g) adottare gli atti vincolati a rilevanza esterna, non riservati dalla legge ad altri organi;

h) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;

i) rappresentare, su incarico del Sindaco, di volta in volta conferito, il Comune in enti, aziende e società a partecipazione comunale;

l) autorizzare i congedi ed esprimere pareri per il conferimento di incarichi superiori al personale assegnato al settore cui sono preposti;

m) partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale.

Art. 41
(Vigilanza urbana)

1. Oltre ai compiti previsti dalla legge, dello Statuto e della Regione, il Comune affida al comando della polizia municipale compiti di collaborazione per la tutela minorile e la difesa dell'ambiente.

Art. 42
(Incompatibilità)

1. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività lavorativa a carattere continuativo.

2. La Giunta consente lo svolgimento di consulenze ad enti pubblici che non siano incompatibili con i compiti di ufficio, tese all'acquisizione di esperienze, approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale-scientifico.

Art. 43
(Responsabilità del personale)

1. Il Segretario Generale, i Dirigenti ed il restante personale sono assoggettati alle responsabilità rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.

2. Le leggi, i regolamenti e le altre fonti normative prevedono le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento per i casi di responsabilità del personale.

Art. 44
(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni con partecipazione di capitale pubblico locale. Nella concessione a terzi per la gestione di servizi sociali il Comune favorisce le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 45
(L'istituzione dei servizi sociali)

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale.

4. Il direttore è nominato e può essere revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente.

5. Il direttore dell'istituzione può anche essere un dipendente comunale.

6. Al direttore e al restante personale relativo all'organico della istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui alla legislazione vigente come per gli impiegati del Comune.

7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è quello dei dipendenti del Comune.

8. Il Consiglio d'amministrazione, composto da 4 membri più il Presidente, è nominato dal Sindaco in conformità del combinato disposto degli art.25 e 33 del presente Statuto e dura in carica 4 anni.

9. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di rito. Il Presidente nomina un vice-presidente con funzioni vicarie.

10. La carica di Presidente e di componente del Consiglio d'amministrazione sono incompatibili con quella di Consigliere comunale.

11. La revoca e la sostituzione per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio d'amministrazione e del Presidente avvengono con le stesse procedure della nomina.

12. Dopo la scadenza del quadriennio fino alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

13. Le indennità di carica dei Consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelle dei Consiglieri comunali; quella del Presidente è pari al 50% dell'indennità del Sindaco.

Art. 46
(Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali)

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

- a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
- b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
- c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

2. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

- a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione prevista dalla legge, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
- b) approvare la relazione annuale, in coincidenza con il bilancio, sui risultati di gestione dell'istituzione;
- c) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 47
(Le aziende speciali)

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco in conformità alle disposizioni dell'art. 33, 6° comma del presente statuto. Il direttore è nominato secondo quanto prescritto dal regolamento aziendale e nel rispetto della normativa vigente.

4. I regolamenti aziendali sono adottati dal Consiglio d'amministrazione.

5. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali;

esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

7. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 48

(Le altre forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione sono le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) gli accordi di programma.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

CAPO VII

FORME DELLA COLLABORAZIONE

Art. 49

(I principi di collaborazione tra Comune e Provincia)

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può -ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo e ambientale.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli articoli 44 e 48.

5. Qualora si tratti di attività per le quali è istituita una azienda speciale, la gestione è attuata nelle forme prescritte dal presente statuto, all'art. 47.

Art. 50
(La collaborazione alla programmazione)

1. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la propria Provincia o altre, con l'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.), con l'USL e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

2. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

3. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 51
(La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali)

1. Qualora il Comune è individuato dallo statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

Art. 52
(Convenzioni)

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per la gestione di quei servizi che, per la loro natura, non richiedono la costituzione di più complesse figure di cooperazione.

2. Le convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53
(ConSORZI)

1. Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una struttura adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme statutarie previste per le aziende speciali.

Art. 54
(Accordi di programma)

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrale dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. Al fine di promuovere e realizzare programmi di interventi per la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche e sociali, il Comune, per la salvaguardia attiva del pubblico interesse, può partecipare a forme di collaborazione societaria con soggetti pubblici o privati.

CAPO VIII
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 55
(Demanio e Patrimonio)

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. Gli elenchi dei beni immobili e dei canoni di locazione eventualmente percepiti, sono tenuti a disposizione del cittadino in libera visione.

4. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, di lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, sono impiegate nel miglioramento del patrimonio e dei servizi pubblici comunali.

Art. 56
(Revisori dei Conti - Funzioni)

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità alle vigenti disposizioni.

2. Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti partecipa di diritto a tutte le sedute del Consiglio comunale, cui può riferire in ogni momento. Lo stesso può essere convocato dal Consiglio e dal Sindaco per essere consultato in ordine a specifici fatti di gestione.

5. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo l'apposito regolamento.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

8. Ai revisori dei conti spettano i compensi previsti da apposita delibera consiliare, determinanti in conformità delle vigenti tariffe.

9. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

10. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio comunale secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

CAPO IX ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 57 (Ambito di applicazione dei regolamenti)

1. I regolamenti incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali, e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia, già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 57-bis

1. Le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, non direttamente sanzionate dalle leggi dello Stato e della Regione Marche, e delle ordinanze comunali non riconducibili alla natura di atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionate da leggi dello Stato o della

Regione Marche, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono punite con sanzioni amministrative, principali ed accessorie, previste e disciplinate dal Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

2. Il Consiglio Comunale adotta il regolamento per la determinazione, nei limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli importi edittali e della relativa procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno del tipo di quelli previsti e considerati nel comma 1, nonché delle ordinanze comunali, esecutive ed integrative di leggi, per le quali la legge non preveda sanzioni di diversa entità o natura.

3. Fino alle entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 rimangono invariate le somme per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

ART. 58 **(Procedimento di formazione dei regolamenti)**

1. L'iniziativa per l'adozione e la modifica dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

2) I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale e sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:
- la prima subito dopo l'adozione della deliberazione approvativa, la seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i relativi controlli, approvazioni od omologazioni.

CAPO X **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 59 **(Pubblicità delle spese elettorali)**

1. Ciascun aspirante alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale è tenuto a presentare, entro il 15° giorno antecedente la data delle elezioni, presso l'Ufficio del Segretario comunale, apposita dichiarazione contenente la previsione di spesa che intende sostenere per la partecipazione alla campagna elettorale. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata per ciascuna delle liste ammesse a cura dei presentatori e nei termini sopra indicati.

2. Le suddette dichiarazioni devono precisare le fonti di finanziamento.

3. Le dichiarazioni come sopra presentate restano a disposizione del pubblico per tutta la durata della campagna elettorale e fino al 15° giorno successivo alla data delle elezioni. Chiunque può prenderne visione.

4. Entro i 60 giorni successivi alle ultime elezioni la Conferenza dei Dirigenti, insieme al Segretario Generale, esamina il relativo rendiconto che dovrà essere presentato da ciascun candidato e per ciascuna lista entro il 45° giorno da tale data.

5. Dell'esame della documentazione come sopra presentata è dato atto in apposito verbale che resta affisso all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Art. 60 **(Le deliberazioni dello statuto)**

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta di consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.

3. Lo statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al Co.re.co. per il controllo di legittimità. Lo statuto restituito dopo l'approvazione del Co.re.co. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

4. Esso, è altresì, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 61 **(L'entrata in vigore)**

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.